

## in**lavoro**

Bonus neet  
per assunzioni

pag. 3

## in**lavoro**

L'obbligo dell'informativa  
ai lavoratori in base al  
Regolamento Europeo  
679/2016

pag. 3

## in**evidenza**

Nota integrativa:  
sovvenzioni e  
contributi pubblici

pag. 5

## in**economia**

Reddito di cittadinanza  
e bonus per avviare una  
società cooperativa

pag. 5

## in**agenda**

Convocazione  
assemblea dei soci  
Mutua Ligure

pag. 7



## Cooperative e calcolo della prevalenza

Il gruppo di lavoro sulle società cooperative, promosso dall'Alleanza delle Cooperative e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ha messo a punto un documento sul "calcolo della mutualità prevalente" (<https://bit.ly/2vOweo5>) dedicato alle conseguenze apportate dal Dlgs n. 139/2015, di riforma dei criteri di redazione dei bilanci societari.

Il documento congiunto si propone di individuare le peculiarità e le criticità che hanno impatto sul calcolo della prevalenza derivanti, in particolare, dall'eliminazione dell'area straordinaria (c.d. aggregato "E", ove erano imputati "proventi e oneri straordinari"), nonché da altri nuovi criteri di classificazione e/o valutazione, quali, ad esempio, l'applicazione del nuovo criterio del costo ammortizzato.

Il documento riporta anche una serie di esemplificazioni su alcune poste che in passato erano considerate straordinarie (ad es. le sopravvenienze attive e/o passive derivanti dalla correzione di errori contabili non rilevanti commessi in esercizi precedenti, plusvalenze/minusvalenze derivanti da operazioni straordinarie) e che sono ora contabilizzate in voci che potrebbero essere rilevanti ai fini della misurazione della prevalenza.



**inevidenza**

Cooperative e calcolo della prevalenza	pag.1
Nota integrativa: sovvenzioni e contributi pubblici	pag.5
Nuovo "Bando Voucher digitali I4.0 - anno 2019"	pag.5
Contributo di revisione biennio 2019/2020	pag.6
Paola Bellotti in partenza per la Alleanza Internazionale delle Cooperative	pag.6

**info lavoro**

L'obbligo dell'informativa ai lavoratori in base al Regolamento Europeo 679/2016	pag.3
Bonus neet per assunzioni	pag.3
INL: controlli sulle cooperative nel 2019	pag.4
Licenziamento lavoratore socio di un'impresa concorrente	pag.4
Computo dei soci lavoratori ai fini della tutela reale	pag.4

**info economia**

Coop agricole: fattura elettronica emessa per conto dei soci	pag.4
Novità fiscali 2019 - Chiarimenti	pag.5
Reddito di cittadinanza e bonus per avviare una società cooperativa	pag.5

**info diritto**

Bilancio non approvato: riflessioni	pag.6
-------------------------------------	-------

**in agenda**

Convocazione assemblea dei soci Mutua Ligure	pag.7
--	-------

**in biblioteca**

Co-Economy: forme di scambio per la coesione sociale	pag.8
--	-------

**in scadenza**

PROSSIME SCADENZE	pag.9
-------------------	-------

**CONVENZIONE UNIPOLIS - LEGACOOP**  **legacoop**   
NUOVI SCONTI PER TE LIGURIA ASSICURAZIONI

Per maggiori informazioni visita la pagina web dedicata: [www.convenzioni.unipol.it/Legacoop](http://www.convenzioni.unipol.it/Legacoop)

**Redazione**

Paola Bellotti  
Enrico Casarino  
Barbara Esposito  
Maria Teresa Pitturru  
Mario Sottili

**Segretaria di Redazione**

Elisabetta Dondero

**Progetto Grafico**

[www.homeadv.it](http://www.homeadv.it)

**Fotografia**

Archivio Fotolia / 123rf  
Archivio Legacoop

SEDI  
**legacoop**  
Liguria

**GENOVA**

Sede regionale e Ufficio territoriale di Genova  
via Brigata Liguria, 105 r - 16121 Genova  
tel. 010.572111  
fax 010.57211223

**LA SPEZIA**

Comitato territoriale della Spezia  
via Lunigiana, 229/A - 19125 La Spezia  
tel. 0187.503170  
fax 0187.504395


**SAVONA**

Comitato territoriale di Savona  
via Cesare Battisti, 4/6 - 17100 Savona  
tel. 019.8386847  
fax 019.805753

**IMPERIA**

Comitato territoriale di Imperia  
via G. Airenti, 5 - 18100 Imperia  
tel. 0183.666165  
fax 0183.666277

## L'obbligo dell'informativa ai lavoratori in base al Regolamento Europeo 679/2016



Come noto il Regolamento Europeo 679/2016 ha introdotto una serie di disposizioni finalizzate a rafforzare la protezione dei dati personali.

Tra i principi più importanti introdotti dal Regolamento c'è il concetto di responsabilizzazione del Titolare del Trattamento ovvero della persona fisica, giuridica, dell'autorità pubblica, del servizio, o di altro organismo (e quindi anche della Società cooperativa) che determina le finalità e le modalità di trattamento.

In particolare il Titolare del Trattamento deve mettere in atto una serie di misure tecniche ed organizzative adeguate per

garantire che siano trattati solo i dati necessari per ogni specifica finalità di trattamento, nonché adempiere ad obblighi di trasparenza ed informativi.

Tra le tante, il Regolamento Ue 679/2016 prevede che affinché un trattamento possa definirsi corretto e trasparente è necessario, innanzitutto, che all'interessato venga resa un'informativa sull'esistenza del trattamento e sulle sue finalità.

Tale concetto, applicato al rapporto di lavoro, comporta l'obbligo in capo al Titolare del Trattamento – datore di lavoro – di rendere edotto l'interessato – lavoratore – circa le modalità concrete con cui avviene il trattamento dei dati che lo riguardano.

E' evidente infatti, che ogni datore di lavoro, nell'ambito del rapporto di lavoro, tratti sia dati personali (qualunque informazione, inclusi suoni ed immagini, tale da consentire di identificare una persona fisica sia in modo diretto che indiretto) che dati particolari (informazioni concernenti aspetti più intimi della vita di un individuo quali ad esempio i dati sanitari o i dati contenuti all'interno delle buste paga inerenti la tenuta sindacale).

Per adempiere all'obbligo informativo, previsto oggi anche dall'art. 13 del Regolamento Ue 679/2016, il datore di lavoro dovrà rendere note ai propri lavoratori, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- a) l'identità ed i dati di contatto del Titolare del Trattamento;
- b) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali ed eventualmente particolari nonché la base giuridica del trattamento;
- c) eventuali soggetti terzi ai quali possono essere trasmessi i dati del lavoratore;
- d) il periodo di conservazione dei dati;
- e) l'esistenza del diritto del lavoratore ad accedere ai propri dati personali, la rettifica e la cancellazione degli stessi.

L'informativa è indispensabile non solo per la fase dell'assunzione del lavoratore ma anche per tutto il periodo di gestione del rapporto lavorativo sotto il profilo previdenziale, assicurativo, fiscale, sanitario ed amministrativo in genere; ed al documento dell'informativa occorre, comunque, adempiere a prescindere se la gestione complessiva del rapporto lavorativo avviene all'interno dell'azienda o presso un professionista esterno.

Per tale motivo, sarà opportuno che i Titolari del trattamento aggiornino l'informativa ai lavoratori in base alle nuove prescrizioni contenute nel Regolamento 679/2016, anche se l'abbiano già resa ai propri lavoratori nella vigenza del D.Lgs. 196/2006.

Tale adempimento costituirà il preliminare tassello della struttura aziendale in materia di privacy cui sono tenuti a dotarsi tutti gli operatori economici per essere conformi

alle prescrizioni contenute nel Regolamento 679/2016.

Si segnala l'importanza del rispetto della nuova normativa anche in considerazione del fatto che il Garante della Privacy, con deliberazione del 14 febbraio 2019, ha precisato che le attività ispettive svolte dall'apposito nucleo della Guardia di Finanza saranno finalizzate, tra l'altro, alla verifica dei presupposti di liceità del trattamento e del rispetto dell'obbligo dell'informativa cui si è fatto cenno.

A cura del Dott. Valter Semino  
Studio Legale Ivaldi

## Bonus neet per assunzioni

Come noto, è stato prorogato per l'anno 2019 l'incentivo per l'assunzione di giovani aderenti al Programma "Garanzia Giovani" a favore dei datori di lavoro che assumono giovani tra i 16 e i 29 anni con lo sgravio totale dei contributi fino a € 8.060.

L'incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, nei limiti delle risorse specificamente stanziare.

Con la circolare 54/2019 (<https://bit.ly/2PTBekD>) l'Inps ha fornito le istruzioni operative per la fruizione del bonus a partire dal flusso Uniemens di competenza di aprile, il cui termine di invio telematico è il 31.05.2019.

L'incentivo è riconoscibile anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Il bonus spetta sia per i rapporti a tempo pieno che a tempo parziale ma non è ammissibile nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine.



## INL: controlli sulle cooperative nel 2019

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato il Documento di programmazione per la Vigilanza per il 2019 (<https://bit.ly/2JnoC4f>), il quale, per quanto riguarda i controlli sulle cooperative, prevede:

1) la prosecuzione nel 2019 dei controlli mirati a garantire la corretta applicazione della normativa lavoristica e previdenziale - assicurativa nell'ambito delle società cooperative, con particolare riferimento ai settori della logistica, del trasporto e dei servizi, onde verificare in primo luogo la correttezza dell'inquadramento contrattuale e delle condizioni di lavoro dei soci lavoratori, nell'intento di dispiegare un efficace contrasto delle forme di elusione degli obblighi retributivi e contributivi e contrastare gli illeciti posti in essere dalle c.d. "cooperative spurie";

2) nell'ambito della lotta al lavoro sommerso, specifiche azioni di contrasto ai fenomeni di sfruttamento dei lavoratori, con particolare riferimento a:

- Cooperative legge n. 240/1984 - società cooperative e consorzi di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli per verificare, sulla base dell'incrocio dei dati presenti negli archivi dell'INPS con quelli dell'Istituto, che i lavoratori soggetti all'obbligo assicurativo siano presenti nelle banche dati dell'INAIL;
- Cooperative terziario - società cooperative che svolgono lavori di imballaggio e confezionamento di prodotti alimentari, presso le quali le verifiche ispettive saranno finalizzate ad intercettare forme di caporalato nonché di interposizione illecita e fraudolenta di manodopera negli appalti e subappalti;

3) che gli accertamenti ispettivi finalizzati al recupero dei premi evasi/elusi siano rivolti alle aziende che hanno presentato denunce con informazioni incomplete o che non hanno comunicato la modifica di attività già assicurate, con particolare riferimento alla Piccola pesca marittima - cooperative della piccola pesca di cui alla L. n. 250/1958 presso le quali verificare, sulla base delle informazioni presenti negli archivi dell'Istituto, la regolarità del rapporto assicurativo dei soggetti imbarcati (soci della cooperativa, lavoratori dipendenti, pescatori autonomi e familiari).

## Licenziamento lavoratore socio di un'impresa concorrente



Con ordinanza n. 10239 dell'11 aprile 2019 (<https://bit.ly/2Jm6yHt>), la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento di un dipendente che ricopriva contemporaneamente la carica di socio e membro del consiglio di amministrazione di un'azienda concorrente.

La Corte, pur non ricorrendo le ipotesi tipiche del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, ha ritenuto confliggente con l'obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c. la condotta del dipendente, il quale aveva taciuto di aver costituito una società potenzialmente concorrente con l'attività svolta dal suo datore di lavoro.

## Computo dei soci lavoratori ai fini della tutela reale

La Corte di Cassazione, con sentenza 11/3/2019 n. 6947 (<https://bit.ly/302zzOs>), ha stabilito che "in una società cooperativa anche i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato devono essere computati ai fini del requisito dimensionale per l'applicazione del regime di stabilità del rapporto di lavoro: con la conseguenza della fruibilità anche dai lavoratori dipendenti non soci della tutela prevista dalla L. 300/1970, nel testo novellato dalla L. 92/2012, art. 1, c. 42".

La legge 142/2001, infatti, ha offerto una nuova qualificazione alla prestazione lavorativa del socio lavoratore di cooperativa: essa non costituisce più un mero adempimento del contratto sociale, ma dà vita ad un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.

Nell'attuale scenario normativo, in definitiva, la prestazione lavorativa del socio la-


voratore acquisisce una propria autonomia, che rende direttamente applicabili gli istituti e le discipline proprie del lavoro dipendente.

Per la Cassazione ne consegue che, al fine di determinare il numero dei lavoratori occupati nelle società cooperative per l'applicazione dell'art. 18 della L. 300/1970, si devono calcolare anche i soci lavoratori (siano essi amministratori o meno) che al vincolo associativo sommano un rapporto di lavoro subordinato.

### infoeconomia

## Coop agricole: fattura elettronica emessa per conto dei soci

L'Agenzia delle Entrate ha confermato (<https://bit.ly/2J73j7M>) che nel predisporre la fattura elettronica per conto del socio la cooperativa può inserire il proprio indirizzo telematico (per esempio il proprio indirizzo PEC o il proprio codice destinatario) come indirizzo del destinatario della fattura: in tal caso, affinché il produttore agricolo socio abbia un esemplare della fattura, la cooperativa deve comunicargli di avere emesso la fattura e deve trasmettergli (tramite email o altro strumento ritenuto utile) duplicato del file XML della fattura elettronica o copia in formato PDF della fattura (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal SdI), ricordando al socio che può consultare o scaricare la fattura elettronica anche nella propria area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".



## Novità fiscali 2019 Chiarimenti

L'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 8/E del 10 aprile 2019 (<https://bit.ly/2VzbL27>), con la quale fornisce chiarimenti sulle novità fiscali introdotte dalla legge di Bilancio 2019.

In particolare, l'Agenzia risponde ai dubbi degli operatori sull'estensione del regime forfetario, sulla proroga dei bonus per gli immobili, sulla cedolare secca, sulla fatturazione elettronica, nonché sul saldo e stralcio, la definizione agevolata dei debiti tributari per i contribuenti in difficoltà economica.

## Reddito di cittadinanza e bonus per avviare una società cooperativa



Con il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (<https://bit.ly/2JmO6P0>), dal titolo "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", è stato anche stabilito che ai beneficiari del reddito di cittadinanza, che avviino una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione, sarà riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità del reddito di cittadinanza, nei limiti di 780 euro mensili.

Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.

## inevidenza

### Nota integrativa: sovvenzioni e contributi pubblici

Per quanto riguarda l'adempimento riguardante l'indicazione nella nota integrativa ai bilanci di esercizio, a partire dal 2018, delle sovvenzioni ricevute da Pubbliche Amministrazioni e soggetti a esse riconducibili, il D.L. 30.04.2019, n. 34 (c.d. "Decreto crescita") ha modificato in modo importante i cc. 125 e seguenti dell'art. 1 L. 124/2017.

L'argomento era stato già trattato nel nostro articolo <http://www.infolega.coop/it/articolo/gli-obblighi-di-trasparenza-e-di-pubblicita/1565>

Il recente Decreto ha chiarito che l'indicazione degli importi (se almeno a pari a € 10.000 nell'anno) e delle relative informazioni riguarda solo "sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria": pertanto. **le vendite e prestazioni che fanno parte dell'attività d'impresa non sono soggette a questi adempimenti.**

Per gli enti no profit la novità principale è lo slittamento del termine di adempimento degli obblighi di trasparenza dal 28.02 al 30.06 di ogni anno.

La nuova norma precisa che l'obbligo riguarda le somme "effettivamente erogate", richiedendo dunque l'applicazione del regime per cassa.

Le imprese non obbligate alla nota integrativa - le micro-imprese (di cui all'art. 2435-ter, C.C.), imprese individuali e società di persone - devono riportare le informazioni, entro il 30.06 di ogni anno, sui propri siti internet o in mancanza sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Per il momento, resta invariata la sanzione della restituzione dell'importo entro 3 mesi in caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza, il Parlamento sta valutando di trasformare in una pena pari allo 0,5% di quanto non indicato.

Si segnala infine che nel frattempo Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili aveva già predisposto un utile documento, dal titolo "L'informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati" (<https://bit.ly/2H5zp1l>), allo scopo di fornire indicazioni di prassi operativa.



## Nuovo "Bando Voucher digitali I4.0 anno 2019"


Per opportuna conoscenza, con la presente si comunica che sia la Camera di Commercio di Genova sia la Camera di Commercio Riviera di Liguria hanno approvato il nuovo "Bando Voucher Digitali I4.0 - Anno 2019", aperto a tutte le micro, piccole e medie imprese delle rispettive Province.



Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher a fronte di un investimento minimo, legato alla consulenza, formazione ed acquisto di beni e servizi strumentali sulle nuove competenze e tecnologie digitali.

Tutta la modulistica inerente il bando in argomento è scaricabile dai rispettivi siti camerali all'indirizzo <https://bit.ly/2J6QTwk> per Imperia, La Spezia e Savona e all'indirizzo <https://bit.ly/300r7z4> per Genova.

## Contributo di revisione biennio 2019/2020



Come noto, **tutte le cooperative sono assoggettate a revisione** (a seconda dei casi, annuale o biennale) e **sono tenute a versare un contributo per detta attività**.

L'ammontare del contributo dovuto viene stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico con un apposito decreto biennale che riepiloga i parametri da tenere in considerazione per il calcolo, ovvero: il numero dei soci, il capitale sottoscritto ed il fatturato (valore della produzione) al 31/12 dell'anno antecedente il biennio in questione (esempio, per il contributo relativo al biennio 2019/2020 i parametri sono quelli relativi all'esercizio chiuso al 31/12/2018). Il superamento di uno solo dei tre parametri comporta il pagamento del contributo della fascia all'interno della quale si inserisce il parametro più alto.

Dalla data di pubblicazione del decreto decorrono **90 giorni per versare il contributo di revisione, che scadono al 22.07.2019**.

Di seguito il link alla pagina della Gazzetta Ufficiale contenente il Decreto sull'argomento in oggetto: <https://bit.ly/2JakyVN>

Essendo stato pubblicato in data 24 aprile 2019, **da quella data decorrono i 90 giorni utili (per le cooperative) per versare il contributo senza penali**.

Per le cooperative associate, il contributo va versato a Legacoop: ogni ragguaglio in merito può essere richiesto a: [giuditta.bonavoglia@legaliguria.coop](mailto:giuditta.bonavoglia@legaliguria.coop)

## Paola Bellotti in partenza per la Alleanza Internazionale delle Cooperative



A partire dal mese di giugno prossimo, Paola Bellotti, responsabile area finanza di Legacoop Liguria, inizierà una nuova collaborazione professionale come responsabile finanziario presso la International Cooperative Alliance ([www.ica.coop](http://www.ica.coop)) a Bruxelles, Belgio.

Legacoop Liguria è orgogliosa di poter contribuire al movimento cooperativo con una figura professionale cresciuta al proprio interno, e augura a Paola un buon lavoro presso la organizzazione di riferimento del movimento a livello globale.

infodiritto

## Bilancio non approvato: riflessioni

*Riportiamo di seguito integralmente una nota pubblicata su Tuttocamere (portale informativo del sistema camerale).*

L'approvazione del bilancio di esercizio è un adempimento fondamentale per tutte le società di capitali. Tuttavia, nella pratica può accadere che, per varie motivazioni legate all'inerzia di amministratori o dell'assemblea, o ad insanabili dissidi tra i soci, si arrivi alla mancata approvazione del bilancio di esercizio. Questo scenario può palesarsi, ad esempio, quando non siano raggiunti i quorum in assemblea oppure quando la maggioranza esprima un voto negativo alla rappresentazione fornita dall'informativa di bilancio. Potrebbe ancora succedere che si generi un dissidio tra soci paritetici che porti allo stallo deliberativo.

In questi casi è opportuno conoscere quali sono i profili di responsabilità per l'organo amministrativo, e le conseguenze in termini sanzionatori per la società, legate al mancato deposito del bilancio presso l'ufficio del Registro delle imprese.

A questo riguardo, due sono pertanto i quesiti che ci poniamo e a cui cercheremo di dare una risposta:

1) **nonostante il bilancio non venga approvato, va ugualmente depositato presso l'ufficio del Registro delle imprese?**

2) **la mancata presentazione del progetto di bilancio al Registro imprese, nel caso in cui questo non sia approvato, può determinare la comminazione di specifiche sanzioni per gli amministratori che non provvedano a depositarlo?**

Per quanto riguarda il primo quesito, da una attenta lettura delle norme, **la risposta non può essere che negativa**. Stando, infatti, a quanto stabilito dall'articolo 2435 (per le SpA) e dall'art. 2478-bis, comma 2 (per le Srl) del Codice civile, **in linea di principio, devono essere depositati al Registro delle imprese solo "bilanci approvati" dall'organo assembleare e non i "progetti di bilancio"**.

In entrambi gli articoli si stabilisce, infatti, che **"Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio ....., deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese ....."**.

L'approvazione sembra dunque essere l'elemento necessario a seguito del quale scatta l'obbligo del deposito.

Sulla base di tale indicazioni di legge numerosi Registri delle Imprese non permettono agli amministratori il deposito di una documentazione non approvata dall'assemblea. Secondo alcuni interpreti, un motivo per cui il bilancio non approvato non vada depositato presso il Registro delle imprese lo si ricava anche dal fatto che la situazione descritta e **le informazioni contenute nel bilancio non approvato non hanno alcuna valenza per essere considerate informazioni utili per i soggetti terzi**, vanificando la *ratio* della pubblicazione del bilancio come prescritta dalla legge.

Tale impostazione è stata però criticata da altri studiosi, in quanto rischia di produrre una forte limitazione di carattere informativo. Infatti, un progetto di bilancio, seppur non approvato, ma corredato dalle motivazioni per la sua non approvazione, **fornisce comunque un riferimento informativo**, seppur parziale o incompleto, circa l'andamento della società.

Secondo tale filone di pensiero – che ci permettiamo di preferire - la pubblicazione avrebbe comunque un **valore informativo per i terzi assai maggiore rispetto alla mancata pubblicazione del bilancio**.

La **mancata approvazione del bilancio** può portare anche a **risvolti a carattere fiscale**. L'articolo 17, comma 1, del D.P.R. n. 435/2001, impone alle società di capitali il **versamento dell'IRES dovuta a saldo in base alla dichiarazione dei redditi, anche nel caso in cui il bilancio non sia stato approvato nei termini**. La mancata approvazione del bilancio, quindi, non è fonte di esenzione per la società dal versamento delle imposte a suo carico, e nemmeno dalla presentazione nei termini della propria dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda i possibili **profili sanzionatori** a carico degli amministratori, in caso di **mancato deposito del bilancio** a seguito della mancata approvazione dello stesso da parte dell'assemblea, la giurisprudenza è ormai orientata nel ritenere che la sanzione amministrativa, di cui all'articolo 2630 c.c., **non possa essere comminata per questa fattispecie** (Tribunale di Brescia 13 maggio 2002).

La sanzione è infatti prevista nel caso di **"ritardato o omesso deposito del bilancio"**, e non per la **"mancata o tardiva approvazione del bilancio"**.



Sull'argomento relativo al deposito presso il Registro delle imprese del bilancio non approvato è intervenuto anche il Ministero dello sviluppo economico nella **circolare n. 3668/C del 27 febbraio 2014**, con la quale sono state fornite le istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).

Tra i casi particolari che vengono analizzati, nel presentare il modello B (relativo al deposito dei bilanci e delle situazioni patrimoniali), alla lett. f), il Ministero, nel prendere atto che alcuni uffici del R.I. accettano il deposito del bilancio non approvato su direttiva del Giudice del Registro, si è limitato a precisare che,

in questo caso, **"il deposito del bilancio non approvato va effettuato con il modulo S2, con l'indicazione nel modulo XX-Note che trattasi di deposito di bilancio non approvato"**.

In pratica viene concessa la possibilità di iscrivere al Registro delle imprese il **verbale di assemblea che contiene le motivazioni della mancata approvazione**, con allegato il progetto di bilancio non approvato.

Ricordiamo che tale assemblea deve comunque essere stata convocata nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 2364, 2368, 2369, 2478-bis e 2479-bis del Codice civile e che, nonostante tutto, per svariati motivi, per la stessa o non è stato raggiunto il quorum costitutivo/deliberativo, o che nella stessa si sia deliberato espressamente di non approvare il progetto di bilancio redatto dagli amministratori.

Naturalmente, per tale deposito, **vanno pagati i diritti previsti per il deposito degli atti** e non quelli previsti per il deposito del bilancio.

**Non è tuttavia escluso che alcuni uffici del Registro delle imprese, sulla base del principio di tipicità degli atti da iscrivere e da depositare, si rifiutino di accettare il deposito del bilancio non approvato.**

Principio questo sicuramente incontestabile, ma riteniamo che sia possibile, e in alcuni casi doveroso, conciliare tale principio con il **principio della completezza**, ricostruibile alla luce dell'intera *ratio* del sistema di pubblicità commerciale del Registro delle Imprese, secondo il quale sono da ritenere iscrivibili, anche in difetto di espressa previsione normativa, quegli atti che, come nel caso in questione, possono fornire un **contenuto informativo importante e fondamentale per i terzi** circa l'andamento della società interessata.

## inagenda

### Convocazione assemblea dei soci Mutua Ligure



Per il giorno 27 maggio 2019, in seconda convocazione, è convocata l'assemblea dei soci di MUTUA LIGURE, in seduta ordinaria e straordinaria, secondo l'allegato ordone del giorno.

#### Oggetto: Convocazione Assemblea Straordinaria ed Ordinaria dei Soci

Si comunica che è convocata l'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria dei Soci di Mutua Ligure indetta per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 8,30 presso la sede della Società di Via Brigata Liguria, 105r in Genova ed occorrendo, in seconda convocazione, sempre nella sede della Società il giorno

#### Lunedì 27 maggio 2019 alle ore 10,00 Assemblea Straordinaria

con il seguente ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie relative all'organizzazione ed efficienza dell'attività sociale e per adeguamento alla normativa vigente, con particolare riferimento alla riforma del Terzo Settore. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

#### Lunedì 27 maggio 2019 alle ore 11,30 Assemblea Ordinaria

con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del rendiconto economico e patrimoniale al 31/12/2018, della nota integrativa e della relazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina dell'Organo di Controllo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Informazioni sul Progetto di Codice di Condotta Privacy ai sensi del GDPR 679/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Varie ed eventuali.





## in scadenza

Pagina a cura di  
FINPRO Liguria srl

### 16 Maggio 2019

#### RITENUTE

Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini nonché sull'ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (mese precedente)

#### ADDIZIONALI

Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro dipendente del mese precedente

#### CONTRIBUTI INPS MENSILI

Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

#### CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI

Termine per il versamento contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo

#### CONTRIBUTI INPGI

Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti professionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

#### GESTIONE SEPARATA INPS COMMITTENTI

Versamento contributi relativi al mese precedente

#### CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCianti - quota fissa sul minimale

Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti (quota fissa sul reddito minimale)

#### INAIL

Presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni dell'anno precedente con eventuale domanda di riduzione del tasso medio di tariffa

#### AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - PREMIO O RATA

Versamento premio (regolazione anno precedente e anticipo anno corrente) o I rata

#### AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - RATA

Versamento rata

### 20 Maggio

#### CONTRIBUTI ENASARCO

Termine per il versamento dei contributi

trimestrali da parte del mandante

### 31 Maggio

#### DENUNCIA UNIEMENS

Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS - ex DMAG) del mese precedente

#### FASI

Versamento dei contributi integrativi per i dirigenti industriali (trimestre in corso)

#### LIBRO UNICO

Registrazioni relative al mese precedente

#### Area CONTABILITÀ

Per le scadenze del mese di maggio riguardanti l'area CONTABILITÀ vi invitiamo a consultare il seguente link:

<https://bit.ly/2EWmo65>



## ADESIONI FON.COOP

L'adesione a Fon.Coop consente all'impresa di richiedere un contributo per finanziare la formazione dei propri lavoratori presentando un piano concordato. Con l'adesione l'impresa autorizza l'Inps a versare lo 0,30% del monte salari al Fondo.

**Possono aderire al Fondo tutte le cooperative italiane. Possono inoltre aderire tutti i datori di lavoro: le spa, le srl, le associazioni, le imprese sociali, le imprese non-profit, ong, onlus e le altre organizzazioni del Terzo Settore.**

Le cooperative agricole possono aderire utilizzando il modello trimestrale UNICO DMAG.

- 1 L'adesione al Fondo è gratuita e si effettua attraverso il flusso Uniemens, con apposita procedura
- 2 L'impresa aderente ad un altro Fondo può aderire a Fon.Coop effettuando la revoca
- 3 L'adesione viene fatta una volta sola ed il rinnovo annuale è automatico

PER INFORMAZIONI: [rosangela.conte@legaliguria.coop](mailto:rosangela.conte@legaliguria.coop)

**ADERITE A FON.COOP, È GRATUITO E POTRETE USARE IL FONDO PER LA VOSTRA FORMAZIONE**



Fon.Coop

Cooperare è formare

info  **lega**  
LIGURIA